



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E
DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE. LEGGE 7.8.1990 N.
241, ART. 12.**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 112 del 4/6/1991



COMUNE DI ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Legge 7.8.1990 n. 241, art. 12.

Parte 1° - Interventi socio-assistenziali alle persone

Parte 2° - Contributi ad Enti e soggetti organizzati

._o_o._o_o._o_o._

Parte 1° : a) Interventi diretti alle persone
b) Interventi indiretti alle persone

Parte 2° Contributi ad Enti e soggetti organizzati nei settori:
a) Sport
b) Cultura e spettacolo
c) Turismo
d) Sviluppo economico
e) Ambiente e territorio
f) Assistenza sociale

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

PARTE 1° - INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 2 Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi fissati dalla L.R. 5.11.1988 n. 43:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;

- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3 **Destinatari**

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4 **Contenuto**

Gli interventi si distinguono in:

Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

Art. 5 **Interventi indiretti**

Gli interventi indiretti alle persone consistono nel consentire l'accesso ai servizi, attivati dall'amministrazione comunale, a favore di categorie di soggetti in stato di bisogno. I singoli atti deliberativi, istitutivi del servizio a gestione diretta o in affidamento a terzi, individuano di volta in volta i destinatari, le modalità di accesso ed il costo del servizio posto a carico del richiedente; tale costo sarà commisurato alla capacità reddituale degli utenti o dei parenti tenuti agli alimenti anche se il servizio reso non rientra tra quelli "a domanda individuale" per i quali la legge determina la misura minima del recupero di spesa. A titolo esemplificativo vengono di seguito elencati i servizi già attivati, senza pregiudizio della istituzione di nuovi servizi:

- ammissione presso Casa di Riposo comunale o convenzionata: riservata ad anziani ultrasessantacinquenni che per motivi diversi (giustificati da relazione sociale) non possono essere mantenuti nella propria famiglia. E' previsto il pagamento di una retta secondo modalità regolamentari.
- assistenza domiciliare: riservata ad anziani inabili non in grado di badare a se stessi. E' previsto il pagamento di una quota di compartecipazione secondo modalità regolamentari.
- asili nido: riservato a bambini da 0 a 3 anni. E' previsto il pagamento di una quota mensile secondo modalità regolamentari.

- scuola materna: riservata a bambini di età da 3 a 5 anni. E' previsto il pagamento di una quota mensile secondo modalità regolamentari.
- ricovero in Istituto per minori: è riservato ai minorenni allontanati dalla famiglia in accordo con la stessa o per disposizione del Tribunale per i Minorenni.
- affido familiare: è riservato ai minori allontanati dalla famiglia per disposizione del Tribunale per i Minorenni.
- ricovero in Istituto per disabili: è riservato ai disabili fisici o psichici che necessitano di terapia e assistenza. E' previsto il pagamento della retta secondo modalità regolamentari.
- trasporto disabili: è riservato al trasporto dei disabili presso istituti scolastici o in centri di riabilitazione, formazione professionale e ricreazione. E' prevista una quota di compartecipazione secondo le modalità regolamentari.
- assistenza ai disabili: è riservata ai disabili frequentanti scuole di ogni ordine e grado e consiste nella somministrazione di servizi di inservienza a titolo gratuito.
- ammissione in casa famiglia: è riservata a piccoli gruppi di persone sole o soggette a forme emarginanti e consiste nella fornitura di un alloggio. E' previsto il pagamento di una quota di compartecipazione secondo modalità regolamentari.
- attività motoria per anziani: è riservata ad anziani che vengono ammessi a corsi di ginnastica . E' prevista una compartecipazione secondo modalità regolamentari.
- turismo sociale: è riservato a soggetti anziani o minorenni che vengono avviati a centri balneari o di soggiorno montano. E' prevista una compartecipazione secondo modalità regolamentari.

Art. 6

Parenti tenuti per Legge agli alimenti

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario. Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge di Legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

All'uopo l'Ufficio assistenza trasmetterà la necessaria documentazione all'ufficio contenzioso, il quale attiverà la necessaria procedura per ottenere il rimborso delle somme pagate per l'erogazione dell'assistenza. Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

Tutti gli interventi sono cumulabili, previo accertamento del sussistere effettivo della necessità, eccetto gli interventi di tipo diretto ordinario con quello di tipo straordinario.

Art. 7

Interventi diretti

Gli interventi diretti si realizzano attraverso l'erogazione di assistenza economica e pronto intervento.

Assistenza economica e pronto intervento

Definizione

L'assistenza economica consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali economiche in denaro in favore della generalità dei cittadini che versino in stato di disagio economico e sociale e che siano esposti a rischio di emarginazione.

Caratteristiche

Le caratteristiche dell'assistenza economica sono:

- la genericità : l'intervento economico non è diretto soltanto ad alcune situazioni, bensì è finalizzato alla prevenzione o riparazione delle più varie problematiche per la cui soluzione viene ritenuto più idoneo tale tipo di assistenza;
- l'immediatezza: questo è il principio che condensa l'essenza stessa dell'assistenza economica che appunto si considera tale se ed in quanto riesce a garantire tempestivamente la prevenzione o la riparazione delle situazioni di disagio economico e sociale;
- la temporaneità: la durata dell'intervento deve essere strettamente connessa alla natura e alla gravità del bisogno;
- la sussidiarietà: l'assistenza economica di base deve considerarsi sussidiaria, in un contesto di intervento globale sull'utente mirante al reinserimento ed all'autosufficienza, rispetto agli altri servizi o prestazioni cui il richiedente abbia titolo...

Funzioni

L'assistenza economica ha funzioni di :

- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, allo scopo di ovviare ai fenomeni di disgregazione sociale e di mancata o insufficiente integrazione individuale nella vita sociale;
- integrazione dei redditi personali o familiari per la conservazione o il

reinserimento dell'individuo nel proprio spazio sociale di vita, attraverso il sostegno della realtà sociale di riferimento (familiare, gruppo sociale di appartenenza sia esso scolastico, comunitario, lavorativo);

- integrazione del reddito personale e familiare al fine di consentire una prima sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto;
- reinserimento delle persone nell'organizzazione del lavoro e nella vita sociale.

Nella generalità dei casi si deve tendere alla integrazione dell'assistenza economica con gli altri servizi socio-assistenziali, con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi dell'assistenza economica e del pronto intervento tutti i soggetti individuati dalla L.R. n.43 del 5.11.88 indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Forme di intervento

Le prestazioni economiche in danaro in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

- continuativo;
- straordinario;
- straordinario ed urgente in favore di famiglie senza tetto.

Prestazioni a carattere continuativo

Attraverso tale forma di intervento si tende ad assicurare la continuazione del mantenimento di quei cittadini che risultino sprovvisti di reddito o quanto meno dispongano di risorse economiche assolutamente insufficienti a garantire loro il minimo sostentamento.

Detto intervento viene realizzato mediante la corresponsione di una somma in danaro in relazione allo stato di bisogno, ferma restando la possibilità dei beneficiari dell'intervento di comunicare ogni variazione della situazione che ha giustificato l'intervento entro 30 gg. dal suo verificarsi e fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente erogante di effettuare opportune verifiche ai fini di accertare la sussistenza e la presenza dei requisiti che hanno determinato la condizione di bisogno.

Prestazioni a carattere straordinario

Le predette prestazioni vengono disposte in presenza di situazioni gravi di bisogno emergente non emendabili dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione.

Pertanto tali interventi sono finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà temporanea e ad instaurare un equilibrio socio-economico all'interno del nucleo.

La misura dell'intervento viene determinata a seguito di una valutazione oggettiva delle esigenze finanziarie dell'utente da parte degli operatori sociali del Comune.

è Prestazioni a carattere straordinario ed urgente in favore di famiglie senza tetto.

Tali prestazioni saranno erogate al singolo o al nucleo familiare rimasto senza tetto in forza di titolo esecutivo o ordinanza sindacale di sgombero. Ove non sia possibile assicurare, sia pure provvisoriamente, una sistemazione alloggiativa in immobili di cui il Comune abbia la disponibilità, verrà erogata una prestazione economica in denaro ripartita in tre rate mensili eventualmente prorogabili in altri tre mesi qualora permangono le condizioni che hanno reso necessario l'intervento.

La Giunta Municipale disporrà la succitata erogazione sulla base degli accertamenti effettuati dall'ufficio comunale competente circa la sussistenza dei motivi gravi che impongono l'adozione del provvedimento assistenziale in parola.

La misura della precitata prestazione economica sarà determinata da un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Municipale.

Istanza e documentazione

La procedura per l'ammissione all'assistenza economica ha inizio su richiesta scritta su apposito modulo fornito dall'Ente che viene compilato dal cittadino interessato e viene presentato al competente ufficio di Servizio Sociale comunale.

Nel contesto della domanda l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analoghi interventi da parte di altri organismi pubblici o privati e che non ha fatto richieste analoghe.

Per comprovare ogni situazione socio-economica familiare e sanitaria esposta nel modulo, l'istante deve produrre la sottoelencata documentazione a corredo della domanda, fatto salvo il diritto all'autocertificazione.

a) per comprovare la composizione familiare:

- certificato di situazione di famiglia;

b) per comprovare lo stato di disoccupazione:

- certificato di disoccupazione o non iscrizione all'ufficio di Collocamento o fotocopia autenticata delle due facciate del tesserino di disoccupazione;

per i periodi non coperti dal certificato di disoccupazione, l'utente deve esibire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa lo stato di disoccupazione con l'indicazione della relativa retribuzione ovvero di non occupazione;

c) per comprovare la fruizione o meno di pensione o rendita:

- certificato di pensione, relativo all'anno di competenza, in fotocopia autenticata e/o certificato di rendita INAIL o fotocopia autenticata dall'assegno mensile inviato dall'INAIL;
 - fotocopia autenticata della lettera con cui l'INPS comunica il diritto a pensione;
 - d) per comprovare il mancato possesso di redditi derivanti da beni immobili, per ciascun membro della famiglia:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - e) per comprovare il reddito da lavoro dipendente:
 - certificato del datore di lavoro con la dichiarazione della retribuzione mensile percepita comprensiva dell'indennità di contingenza, degli scatti periodici, di ogni emolumento percepito a carattere continuativo, degli assegni familiari con la specifica delle persone a carico per le quali sono erogati, nonché il numero e l'entità delle mensilità supplementari e gli eventuali premi, provvigioni ecc.
- Tutte le voci di cui sopra dovranno essere indicate al netto delle ritenute fiscali e contributive;
- f) per comprovare particolari situazioni sanitarie:
 - certificazione medica in originale o in fotocopia autenticata rilasciata dal sanitario operante nell'ambito dell'U.S.L. di zona attestante le forme d'infermità e l'opportunità di un intervento sanitario presso strutture site in altre città;
 - documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente in dipendenza della necessità di affrontare tempestivamente gravi situazioni sanitarie;
 - g) per comprovare lo stato di "senza tetto":
 - in caso di esecuzione forzata di sentenza di sfratto, copia autenticata del verbale di rilascio immobile, nonché copia autenticata del titolo esecutivo;
 - in caso di ordinanza sindacale di sgombero per pubblica incolumità, di volta in volta, i relativi provvedimenti .

Modalità di erogazione:

La concessione delle prestazioni economiche in danaro a carattere straordinario ed urgente viene effettuata, su motivata proposta dell'ufficio competente, dagli organi del Comune secondo le competenze di legge nella misura massima di £. 300.000 .

La concessione degli interventi urgenti viene sottoposta, ad avvenuta erogazione, alla Giunta Municipale, ai fini dell'approvazione e della ratifica.

La concessione degli interventi continuativi avviene attraverso deliberazione mensile della Giunta Municipale.

Criteri di carattere metodologico

L'erogazione degli interventi economici deve essere improntata ad un criterio metodologico che tenga conto della complessità della rete dei servizi e dal bisogno rilevato.

Il criterio di erogazione economica deve, quindi, poggiare su un tessuto organizzativo coerente, fondato su un procedimento metodologico unitario volto al raggiungimento di obiettivi. L'intervento di servizio sociale non deve basarsi sul concetto di contributo economico (sussidio) per tamponare condizioni oggettive di deprivazione (sussistenza/beneficienza), perchè in tal modo non fa altro che stabilizzare e cronicizzare lo stato di emarginazione producendo esso stesso la marginalità in quanto non rimuove le cause di bisogno, ma le consolida. L'azione del servizio sociale deve basarsi su un procedimento che ha come unico obiettivo la promozione sociale del cittadino in bisogno e sull'emancipazione dello stesso dal servizio. nel rispetto della sua personalità, responsabilità e autonomia.

Il servizio sociale inquadrato nel concetto di Sistema di Sicurezza Sociale adotta, il lavoro per obiettivi che non possono non essere che quelli di aiutare l'individuo, famiglia o gruppo sociale, ad utilizzare le risorse necessarie nel modo più appropriato, per risolvere alla radice lo stato di deprivazione, risorse che sono personali, ambientali, familiari e sociali. Tale processo deve, pertanto, essere sempre volto a raggiungere l'obiettivo di ottenere "il cambiamento": l'intervento economico deve quindi attivare l'emancipazione, sia sociale e sia dal servizio dell'utente.

In questa ottica il processo di aiuto si esprime nella capacità di prendere decisioni, di progettare, di promuovere processi di risposta articolati e complessi in cui il soggetto assume un ruolo assolutamente centrale e protagonista.

Tappe del procedimento metodologico:

- 1) valutazione del problema nella sua natura intrapersonale, interpersonale, intersistemica;
- 2) predisposizione del programma e fissazione degli obiettivi;
- 3) Attuazione del piano
- 4) Verifica dei risultati ottenuti, nel rapporto fra le indicazioni previste nel programma e gli obiettivi a breve e a lunga scadenza prefissati che devono portare alla chiusura del rapporto assistente sociale-utente.

In tale azione di servizio l'erogazione economica diviene un mezzo per ottenere un risultato, cioè uno strumento di lavoro ma non può mai essere un fine come lo è nelle operazioni di beneficienza. La misurazione tra situazione oggettiva di partenza, somme erogate, tempi impiegati e risultati ottenuti costituisce il criterio di valutazione di efficienza e di efficacia del servizio, e costituisce, insieme, il criterio logistico per stabilire la quantità di somma da erogare. Tutto ciò tuttavia non può del tutto escludere situazioni per le quali è inevitabile l'intervento economico "a mantenimento" (ad esempio anziani ultrasessantenni, forme di handicap psichici i fisici, ecc.) in quanto costituiscono condizioni dove non è possibile trovare posto per il cambiamento.. Per ogni intervento va quindi compilata un'apposita cartella in dotazione al Servizio Sociale. la quale deve tener conto dei predetti contenuti.

Al fine di stabilire le linee di guida dell'azione dell'operatore sociale vengono individuati i seguenti indirizzi:

a) ove l'intervento sociale proposto venga espresso sotto forma di servizio, l'utente è tenuto a corrispondere, nei casi previsti dal presente regolamento, una quota di compartecipazione solo se il reddito posseduto è superiore al limite corrispondente alla pensione Sociale..

Tali quote sono così scaglionate:

- erogazione "gratuita" di servizi a favore di utenti titolari di reddito da 0 a £. 300.000 mensili;
- compartecipazione economica pari al 25% del costo del servizio per titolari di reddito da £. 300.001 a £. 420.000;
- compartecipazione economica pari al 35% del costo del servizio per titolari di reddito da £. 420.001 a £. 760.000;
- compartecipazione economica pari al 50% del costo del servizio per titolari di reddito da £. 760.001 a £. 1.000.000.

Il reddito di cui sopra va inteso con globalità delle entrate depurate del solo importo dell'affitto.

Il costo del servizio viene stabilito dalla Giunta in via preventiva, in sede di istituzione del servizio stesso. E' salvaguardata la misura del costo dei servizi Casa di Riposo, Asili Nido e Scuola Materna applicata con provvedimenti autonomi. Sono esenti da compartecipazione i servizi di assistenza scolastica ai disabili.

b) ove l'intervento sociale proposto venga espresso sotto forma di erogazione di somma di denaro, il limite massimo di base sul quale operare l'intervento è ragguagliato al valore della pensione sociale. Tale limite potrà essere superato o non raggiunto purchè l'operatore sociale dia motivazione nell'ambito delle proprie competenze tecniche.

Ogni intervento, sia esso consistente nell'erogazione di somme di denaro che nell'erogazione di servizi, resta comunque vincolato alla disponibilità del capitolo di spesa specifico riportato nel bilancio di previsione il cui limite non può in alcun modo essere superato.

PARTE 2° - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA'E/O INIZIATIVE

Art.8

Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio della loro utilità allo sviluppo della comunità amministrata

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni attinenti i seguenti settori:

- a) sport;
- b) cultura e spettacolo
- c) turismo
- d) sviluppo economico
- e) ambiente e territorio
- f) assistenza sociale.

Settore sportivo: Il Comune concede contributi a favore dei seguenti organismi che operano senza scopo di lucro:

- a) sodalizi sportivi regolarmente affiliati alle rispettive Federazioni nazionali;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI Nazionale;
- c) sodalizi che promuovono attività motorie tra i cittadini non aventi scopo di lucro;
- d) scuole nel contesto delle attività dei Giochi della Gioventù.

Finalità e priorità degli interventi.

La Giunta Comunale concede contributi a detti organismi per gli scopi di seguito elencati e secondo il seguente ordine prioritario:

- a) a parziale o totale copertura delle spese sostenute e documentate per la organizzazione di attività promozionali tese ad avvicinare i giovani appartenenti alle prime fasce di età (fino ad un massimo di 14 anni) alla pratica sportiva.

Tali attività, da esplicarsi senza scopo di lucro devono avere lo scopo di consentire ai giovani l'acquisizione delle capacità fisiche di base e dei fondamenti delle varie discipline sportive, attuate nei tempi e nei modi codificati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, sono escluse pertanto dal beneficio i saggi o le singole manifestazioni aventi fini ludico-sportivi;

- b) a parziale o totale copertura delle spese, documentate e autorizzate dall'ufficio comunale competente, sostenute per l'acquisto delle attrezzature sportive, arredi per impianti sportivi, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti negli impianti sportivi comunali; le attrezzature così acquisite diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e saranno fruibili a tutti gli utenti degli impianti;
- c) a parziale copertura delle spese sostenute e documentate per l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale;
- d) a parziale copertura delle spese sostenute e documentate per l'organizzazione di convegni, seminari, congressi, tavole rotonde, a carattere nazionale o internazionale inerenti le problematiche organizzative, tecniche, giuridiche, didattiche, sociologiche, psicologiche, fisiologiche, mediche ecc. applicate allo sport;

- e) a parziale o totale copertura delle spese sostenute e documentate per l'organizzazione di attività motorie per la terza età; tali attività dovranno espletarsi senza scopo di lucro;
- f) a sostegno delle attività sportive inserite nei programmi dei Giochi della Gioventù;
- g) a sostegno di manifestazioni o stages sportivi che si svolgono nel contesto delle attività relative ai rapporti tra città gemellate con Ascoli Piceno o aventi lo scopo di avvicinare comunità ed etnie diverse

Ripartizione ed entità degli interventi.

La ripartizione, in percentuale, delle somme disponibili in bilancio per le finalità di cui ai punti a,b,c,d,e,f,e g del precedente articolo 8e l'entità massima degli interventi da elargire a singoli sodalizi sportivi, viene effettuata secondo la seguente tabella:

punto a)	20%	per un max di £.	2.000.000
punto b)	35%	per un max di £.	10.000.000
punto c)	15%	per un max di £.	3.000.000
punto d)	10%	per un max di £....	5.000.000
punto e)	10%	per un max di £.	5.000.000
punto f)	5%	per un max di £.	1.000.000
punto g)	5%	per un max di £.	2.000.000

Nel caso in cui la mancanza di richieste o il non accoglimento delle stesse determina un residuo di somme, destinate a specifiche finalità, queste potranno essere devolute a favore delle altre.

Settore cultura e spettacolo

Il Comune concede contributi a favore di Enti ed Associazioni che operano senza scopo di lucro nelle seguenti attività:

- attività di prosa, spettacolo, arti visive, danza;
- attività bibliotecarie, formativo-didattiche e di divulgazione culturale scientifico nelle scuole;
- attività culturali varie di interesse locale e folkloristico;
- attività delle bande musicali sulla base di un calendario di concerti, stabilendo per ogni esibizione l'importo da erogare alla banda designata.

Settore turistico

Il Comune concede contributi a favore di Enti ed Associazioni che operano senza scopo di lucro nel settore del turismo inteso come valorizzazione della tradizione del territorio, delle bellezze naturali artistiche e storiche riferite al territorio comunale.

In particolare vengono prese in considerazione le rievocazioni storiche, la promozione turistica e relativi itinerari e manifestazioni connesse alla loro valorizzazione, nonché i convegni e seminari sul turismo.

Settore dello sviluppo economico

Il Comune concede contributi a favore di Enti o Associazioni che operano senza scopo di lucro nel settore economico, produttivo e commerciale, per la promozione dell'associazionismo, la cooperazione giovanile e femminile, per l'organizzazione di convegni e seminari su temi dell'economia del lavoro di interesse locale, per l'organizzazione di mostre, fiere, mercati per la valorizzazione dei prodotti locali.

Settore ambiente e territorio

Il Comune concede contributi a favore di Enti o Associazioni che operano senza scopo di lucro nel settore della tutela dell'ambiente e del territorio sia per la presa di coscienza delle problematiche ambientali e per la formazione attraverso azioni ricognitive, accertamento di infrazioni e repressione di abusi.

Settore Assistenza Sociale

Il Comune concede contributi a favore di Enti e Associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore dell'assistenza sociale con particolare riferimento:

- all'attività ricreativa, reinserimento sociale, formazione professionale e reinserimento lavorativo di soggetti disabili o comunque soggetti a forme di emarginazione o devianza;
- all'attività ricreativa e di animazione di occasioni lavorative per anziani;
- all'attività ricreativa, assistenza scolastica, formativa professionale dei minori.

Particolare attenzione verrà rivolta alle attività delle Associazioni di volontariato con le quali possano essere stipulate apposite convenzioni nel rispetto delle disposizioni della L.R. 45/1982 e dell'art. 20 della L.R. 43/88.

Art. 9

Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente.

Per l'anno 1991 le domande e le proposte devono essere presentate entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, devono essere opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o del programma da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.

d) dall'atto costitutivo, statuto, atto di vigenza o altro documento, nel caso trattasi di associazioni, enti pubblici o privati, cooperative, gruppi sportivi ecc.

Sono istruite dagli uffici competenti e sottoposte alla Giunta comunale che decide.

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro due mesi dalla approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10 Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

Art. 11 *Modificato con Delibera C.C. 410 del 30-11-93* **Modalità di erogazione dei benefici finanziari e contributi una tantum**

I benefici finanziari determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma dell'art. 9, saranno erogati nella misura del 50% anticipatamente, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la presentazione, da parte dei beneficiari, del consuntivo.

I contributi "una tantum" determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte di cui al terzo comma dell'art. 9, saranno erogati in un'unica soluzione dopo la presentazione dei consuntivi da parte dei beneficiari.

I consuntivi dovranno indicare nella parte entrata tutte le risorse finanziarie, ivi compresi benefici economici richiesti ed ottenuti da enti e privati e nella parte uscita tutte le spese sostenute.

Qualora trattasi di manifestazioni a pagamento dovranno essere indicati i relativi introiti.

Tutte le entrate e le spese dovranno essere ampiamente documentate con ricevute, fatture ecc.

I consuntivi presentati sono esaminati dall'ufficio di Ragioneria, che successivamente, riscontratane la regolarità, li trasmetterà alla Giunta

Municipale, per la presa d'atto ed erogazioni del restante 50% dei benefici finanziari di cui al primo comma e dei contributi "una tantum" di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora i consuntivi presentino un attivo, l'Amministrazione procederà al recupero della parte del 50% del beneficio finanziario anticipata di cui al primo comma pari all'ammontare dell'attivo, mentre non procederà alla erogazione dei contributi "una tantum" di cui al secondo comma.

I consuntivi dovranno essere presentati in Comune entro 45 giorni dalla realizzazione delle attività e/o iniziative.

La mancata presentazione dei consuntivi entro il citato termine, comporta il recupero, tramite l'ufficio contenzioso, delle somme anticipate a titolo di benefici finanziari e la decadenza dei contributi "una tantum".

Art. 12

Le attività e/o manifestazioni di interesse culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, socio-assistenziale, organizzate direttamente dal Comune non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento.

Per tali attività e/o manifestazioni, la Giunta Municipale, procederà di volta in volta, con appositi atti amministrativi a stabilire i criteri di organizzazione, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione della spesa.

Sono altresì escluse le spese correlate a contributi finalizzati ad interventi specifici, che costituiscono somme a destinazione vincolata.

PARTE 3° - NORME FINALI

Art. 13

Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione dei relativi dati all'albo Pretorio del Comune e manifesti pubblici.

Art. 14

Accertamenti d'ufficio

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 15
Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'ufficio di Segreteria e di Assistenza in libera visione al pubblico.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte del CO.RE.CO.

OGGETTO: Modifica dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

" I benefici finanziari determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte di cui al 1° comma dell'art. 9, saranno erogati nella misura del 50% anticipatamente, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la presentazione, da parte dei beneficiari del consuntivo.

I contributi "una tantum determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte di cui al 3° comma dell'art. 9, saranno erogati in un'unica soluzione dopo la presentazione dei consuntivi da parte dei beneficiari.

I consuntivi dovranno indicare, nella parte entrata, le risorse finanziarie reperite e, nella parte uscita, le spese sostenute relativamente alla finalità per cui il contributo viene concesso. Il consuntivo, debitamente sottoscritto, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Gli uffici comunali proponenti, dopo aver esaminato il consuntivo e la relazione, emetteranno, ai sensi dell'art. 20 del Vigente Regolamento di Contabilità, il provvedimento di liquidazione al fine dell'erogazione del restante 50%, per quanto riguarda i benefici di cui al 1° comma, o di tutto il contributo, per quelli di cui al 2° comma.

I beneficiari di contributi per acquisto attrezzature e per interventi sociali per spese da questi sostenute, nonché i beneficiari dei contributi per specifiche manifestazioni, svolgenti attività qualificabili come commerciali in base alle vigenti disposizioni fiscali, dovranno allegare ai relativi consuntivi le copie delle fatture debitamente quietanzate".